



DELIBERAZIONE N° 909

SEDUTA DEL 07 LUG. 2015

UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
DIPART. AMBIENTE E TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE
E TRASPORTI

OGGETTO Art. 29-quater D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).
Installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) sita
nella Zona Industriale di Baragiano Scalo, nel Comune di Balvano (PZ).
Proponente: Società "Ri.Plastic SpA"

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI**

La Giunta, riunitasi il giorno 07 LUG. 2015 alle ore 14,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☒ per estratto

VISTO il D. L.gs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la LR n.12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 539/2008, recante "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avviso del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi";

VISTA la D.G.R. 693/2014, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. 694/2014, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTA la D.G.R. 695/2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)", alla Parte Terza recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", alla Parte Quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed alla Parte Quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59", pubblicato per enunciato nella Gazzetta Ufficiale n° 222 del 22 settembre 2008; ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (come modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L.vo n° 128/2010), nelle more dell'emanazione di uno specifico Decreto da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dallo stesso Decreto Legislativo n° 152/2006 (e s.m.i.), continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia;

VISTA la D.G.R. n° 1640 del 8 ottobre 2010, con la quale la Regione ha recepito il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59";

VISTA la D.G.R. n° 1491 del 5 agosto 2009, recante "Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero di rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 998/2004", come modificata dalla D.G.R. n° 471 dell'8 aprile 2011, recante "D.G.R. n° 1491 del 5.08.2009 – Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero di rifiuti – Modifiche";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori

tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372" con particolare riferimento all'allegato II recante "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO il D. L.vo 46/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che introduce significative modifiche ed integrazioni al D. L.vo n. 152/2006;

CONSIDERATO che il succitato decreto prevede, tra l'altro:

- l'assoggettamento ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di attività di "gestione rifiuti" in precedenza escluse da tale adempimento;
- l'obbligo di presentare apposita istanza per il primo rilascio dell'A.I.A. entro il **7 settembre 2014** per gli impianti esistenti precedentemente non soggetti ad A.I.A. e che rientrino nel campo di applicazione della nuova Direttiva comunitaria;
- che nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze, e comunque non oltre il **7 luglio 2015**, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti;

CONSIDERATO che l'installazione di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art. 29, comma 2 del D.L.vo n. 46/2014, che dispone quanto segue: *"i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014"*.

ATTESO che la Società "Ri.Plastic SpA." con istanza pervenuta in data 05/09/2014 (acquisita al protocollo dipartimentale il 05/09/2014 e registrata in pari data al numero. 0138000/19AB) ha richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.L.vo n° 152/2006 - Parte II – Titolo III bis - art. 29-ter), relativamente alla installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ubicata nella Zona Industriale di Baragiano del Comune di Balvano(PZ);

CONSIDERATO che le attività per le quali è stata richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale rientrano tra quelle dell'allegato VIII del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.):

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici.

5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza:

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti;

ATTESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente atto, risulta che:

- con istanza pervenuta in data 05/09/2014 (acquisita al protocollo dipartimentale il 05/09/2014 e registrata in pari data al numero 0138000/19AB) la Società "Ri.Plastic SpA." ha richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.L.vo n° 152/2006 - Parte II – Titolo III bis - art. 29-ter), relativamente alla installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ubicata nella Zona Industriale di Baragiano del Comune di Balvano(PZ);
- con nota del 06/10/2014, protocollo dipartimentale n. 0153622/19AB è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento, in ottemperanza dell'art. 29-quater, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza a quanto disposto dal succitato articolo 29-quater, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.) sono stati pubblicati sul sito web regionale alla pagina: <http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=102915&otype=1011&id=104052> l'indicazione della localizzazione della installazione e il nominativo del gestore

nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ove possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

- in riferimento all'art. 29-quater, comma 4, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.) non sono pervenute osservazioni da parte di altri Enti e del pubblico;
- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.) e della D.G.R. n. 1640 del 08.10.2010 il Proponente ha corrisposto alla Regione Basilicata la somma di € 18050,00 per le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda A.I.A. in questione (modalità di pagamento Bonifico bancario del 29.09.2014 – Unicredit Banca);
- con nota del 15 aprile 2015 (protocollo dipartimentale n. 0075138/19AB) è stata richiesta al Proponente documentazione integrativa di quella già agli atti dell'Ufficio; le suddette integrazioni sono state trasmesse con nota acquisita in data 14 maggio 2015 (registrata in pari data al protocollo dipartimentale al numero 0108687/19AB);
- in riferimento all'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.) nella seduta del 22.06.2015 si è svolta la Conferenza di Servizi, i cui esiti sono riportati nel Rapporto Istruttorio allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
- l'art. 29-octies (Rinnovo e Riesame) del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.), comma 1, stabilisce che: l'Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- il Proponente ha fornito alla Provincia di Potenza le garanzie finanziarie (come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 364/2012 della Provincia di Potenza) per le attività di recupero di rifiuti; per effetto del presente provvedimento, tali garanzie dovranno essere aggiornate e volturate a favore della Regione Basilicata;

ATTESO l'esito favorevole del procedimento, come risultante dal Rapporto Istruttorio - **PRESCRIZIONI OPERATIVE**, nel quale sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., che si allega alla presente Deliberazione e della stessa ne è parte integrante (**Allegato 1**), ove sono riportate al punto 4 le prescrizioni da imporre con il provvedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) all'art. 4, comma 4, lettera c, stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII della Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che l'art. 29-sexies, comma 5, del Decreto Legislativo n° 152/2006 (e s.m.i.) stabilisce che l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto specificato nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3, dello stesso Decreto. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006 (e s.m.i.);

ATTESO che secondo quanto disposto dall'art. 29-octies del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.), commi 1,2 e 3 l'Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso :

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

RILEVATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, dello stesso D.L.vo n° 152/2006, le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte II del suddetto Decreto Legislativo n° 152/2006, nonché la comunicazione di cui all'art. 216 dello stesso decreto legislativo;

RILEVATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce; in particolare:

- l'autorizzazione provinciale n. 3307 del 28.12.2012, rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05;
- l'autorizzazione provinciale n.15729 del 02.05.2013 rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05 (che modifica la D.D. n. 3307 del 28.12.2012 nelle sole parti riguardanti l'attività di messa in riserva di nuovi rifiuti e nella disposizione delle nuove aree dedicate allo stoccaggio degli stessi);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06, facente parte integrante della D.G.R. n. 1885 del 19.12.2011, con la quale è stato rilasciato il Giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi della L. R. n. 47/1998;

su proposta dell'Assessore al ramo;
ad unanimità di voti,

DELIBERA

- di **RILASCIARE** alla Società "Ri.Plastic SpA." l'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, ai sensi del D.L.vo n° 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) – Parte Seconda, Titolo III-bis, per l'esercizio della installazione per il trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ubicata nella Zona Industriale di Baragiano del Comune di Balvano(PZ);
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto:
 - l'autorizzazione n. 3307 del 28.12.2012, rilasciata dalla Provincia di Potenza ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05;
 - l'autorizzazione n.15729 del 02.05.2013 rilasciata dalla Provincia di Potenza ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05 (che modifica la D.D. n. 3307 del 28.12.2012 nelle sole parti riguardanti l'attività di messa in riserva di nuovi rifiuti e nella disposizione delle nuove aree dedicate allo stoccaggio degli stessi);
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06 rilasciata con la D.G.R. n. 1885 del 19.12.2011, contestualmente al Giudizio di compatibilità ambientale reso ai sensi della L. R. n. 47/1998;
- di **SUBORDINARE** la presente Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di **DISPORRE** che il gestore dell'impianto esercisca lo stesso in conformità a quanto definito nell'Allegato 1, allegato al presente provvedimento;
- di **DISPORRE** che il gestore dell'impianto corrisponda, ai sensi della D.G.R. n° 1640/2010 (e del D.M. 24.04.2008 integralmente recepito con la citata D.G.R.):
 - ♦ alla Regione Basilicata, l'eventuale conguaglio dell'importo già versato quale saldo dovuto per spese istruttorie per il rilascio dell'A.I.A., secondo quanto sarà determinato dall'Ufficio Compatibilità Ambientale per la validazione della conformità di tale importo all'aggiornamento dei criteri indicati dal D.M. 24.04.2008, come previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i);

- ◆ all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), le somme dovute per i successivi controlli previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008 sulla base delle modalità indicate dalla stessa norma;
- di **DARE ATTO** che le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 1491/2009, come ulteriormente modificata dalla D.G.R. n. 471/2011, sono state prestate a favore della Provincia di Potenza e pertanto dovranno essere aggiornate e volturate a favore della Regione Basilicata;
- di **RICHIAMARE** che secondo quanto disposto dall'art. 29-octies commi 1,2 e 3 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.), l'Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e con oneri a carico del gestore:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'A.I.A.;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Ufficio Compatibilità Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
- di **DISPORRE** che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) trasmetta trimestralmente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 6, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.), all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'A.S.P.–Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Balvano gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati;
- di **EVIDENZIARE** che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);
- di **DISPORRE** in capo al gestore l'obbligo di comunicare all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.), all'A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano qualsiasi modifica (volumetrica, areale e temporale) prevista per l'impianto, corredata della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'approvazione preventiva e per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo. n° 152/2006 (e s.m.i.);
- di **RICHIAMARE** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'Allegato 1, i soggetti competenti procederanno a norma dell'art. 29-decies, commi 9 e 10, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

> di **DARE ATTO** che l'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà a:

1. **notificare** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto autorizzato, alla Società Proponente;
2. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente per la vigilanza sull'esercizio della piattaforma;
3. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e .m.i.);
4. **trasmettere** copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, al Comune di Balvano per gli adempimenti di competenza;
5. **trasmettere** copia della presente Deliberazione all'A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, unitamente al progetto (in copia su supporto informatico), per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE P.O.

Filomena Pesce

(Dr.ssa Filomena Pesce)

IL DIRIGENTE

[Signature]
(Dr. Salvatore Cambiase)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



"ALLEGATO 1"

Oggetto: *Installazione denominata "Impianto di trattamento R.A.E.E.", ubicata nella Zona Industriale di Baragiano Scalo nel Comune di Balvano (PZ).*
Proponente: *Ri.Plastic S.p.A.*

RAPPORTO ISTRUTTORIO – artt. 29-quater, 29-sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (e s.m.i.)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

GRUPPO ISTRUTTORE:

dott.ssa Filomena Pesce (responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali e
responsabile del procedimento)
dott. Ivan Rossino (collaboratore esterno)

INDICE

1. Premessa	2
2. Descrizione di sintesi dell'installazione	3
3. Esiti della Conferenza di Servizi (art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006)	5
4. Prescrizioni, monitoraggio e limiti	7
4.1 Requisiti tecnici dell'installazione	7
4.2 Modalità di gestione dei R.A.E.E. negli impianti di trattamento	8
4.3 Gestione dei rifiuti prodotti	11
4.4 Prescrizioni in materia di controllo radiometrico	12
4.5 Obiettivi minimi di recupero	13
4.6 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera	13
4.7 Prescrizioni relative agli scarichi idrici	14
4.8 Prescrizioni relative alle emissioni sonore	15
4.9 Prescrizioni relative all'uso dell'energia	15
4.10 Monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee	15
4.11 Prescrizioni relative alle emissioni al suolo	16
4.12 Piano di monitoraggio e controllo	16
4.13 Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali	16
4.14 Sospensione attività e gestione di fine vita dell'installazione	17
5. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite	18
APPENDICE 1 – Elenco degli elaborati di progetto	19
APPENDICE 2 – Quadro delle emissioni	21
APPENDICE 3 – Elenco dei rifiuti ricevibili dall'installazione	23
APPENDICE 4 – Piano di monitoraggio e controllo	26

Nota: Le citazioni del D.L.vo n. 152/2006 devono intendersi riferite al testo vigente come modificato dalle successive norme sopravvenute.



1. Premessa

La Società Ri.Plastic S.p.A. ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in cui viene effettuato il trattamento di R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ubicata nella Zona Industriale di Baragiano Scalo nel Comune di Balvano (PZ). La suddetta domanda è stata presentata con nota acquisita il 05.09.2014 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0138000/19AB. Con nota del 06.10.2014 (prot. dipart. n. 0153622/19AB) l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento in riscontro all'istanza del 05.09.2014. Con nota del 15.04.2015 (prot. dipart. n. 0075138/19AB) è stata richiesta la documentazione integrativa, successivamente inviata dalla Società con nota acquisita in data 14.05.2015 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0108687/19AB. L'installazione di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art. 29, comma 2 del D.L.vo n. 46/2014, che dispone quanto segue:

"i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014".

L'installazione si occupa di trattamento e recupero di R.A.E.E. e si attiene nello specifico al trattamento dei raggruppamenti secondo la classificazione ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 185/2007 denominata come segue:

- Raggruppamento 1 (R1) – Freddo e clima;
- Raggruppamento 2 (R2) – Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 (R3) – TV e monitor;
- Raggruppamento 4 (R4) – IT e Consumers electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED (dispositivi elettronici portatili) e altro;

Ad esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento, nel presente documento sono riportate, oltre alle prescrizioni operative alle quali la Ditta deve attenersi nell'esercizio dell'installazione, anche gli esiti della Conferenza di Servizi, l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite ed il Piano di Monitoraggio e Controllo.

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.L.vo n. 152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di A.I.A. ed i risultati dei controlli dei livelli di emissione.

Ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1 lettera h del D.L.vo n. 152/2006, il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte nell'A.I.A. per l'attività IPPC e le attività connesse ed è, pertanto, parte integrante del provvedimento autorizzativo.

Inoltre sulla base di quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006, l'Autorità Competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione e con oneri a carico del gestore, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

La scelta dei parametri da monitorare è stata formulata sulla base del processo produttivo, delle materie prime e delle sostanze chimiche utilizzate e/o rilasciate durante l'esercizio dell'installazione.



2. Descrizione di sintesi dell'installazione

La Società Ri.Plastic S.p.A. ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in cui viene effettuato il trattamento di R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ubicata nella Zona Industriale di Baragiano Scalo nel Comune di Balvano (PZ).

L'installazione è stata autorizzata per ricevere i seguenti quantitativi massimi annuali da avviare a trattamento (tabella 1):

PERICOLOSI	20.000
NON PERICOLOSI	20.000

Tabella 1: tipologia e quantità di rifiuti autorizzati al trattamento

L'installazione è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di messa in riserva (R13) di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo pari a 4000 ton/anno (2000 ton/anno di rifiuti non pericolosi e 2000 ton/anno di rifiuti pericolosi) che rientrano nell'ambito dei 40000 ton/anno già autorizzati.

Le fasi lavorative effettuate nell'installazione in questione consistono in:

- stoccaggio dei R.A.E.E. in ingresso del polo produttivo e da avviare a trattamento;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R1;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R2;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R3;
- trattamento dei rifiuti appartenenti al raggruppamento R4;
- stoccaggio dei R.A.E.E. in uscita dalle linee di trattamento e dei R.A.E.E. che non entrano nel ciclo produttivo ma che vengono messi in riserva (rifiuti appartenenti ai raggruppamenti R5, P1 e P2).

Le linee di trattamento dei raggruppamenti R2 e R3 sono posti all'interno del prefabbricato nord, le linee di trattamento dei rifiuti appartenenti ai raggruppamenti R1 e R4 sono posti all'interno del prefabbricato sud.

La linea di trattamento R1 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *freddo e clima* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti;
- fase2: messa in sicurezza circuito refrigerante;
- fase3: macinazione e riduzione granulometrica;
- fase4: separazione frazioni;
- fase5: pressatura e bonifica poliuretano;
- fase6: trattamento aria inquinata da CFC (clorofluorocarburi) in impianto termico (emissione E3);
- fase7: trattamento aria polverosa in filtro a maniche (emissione E4);

La linea di trattamento R2 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *grandi bianchi* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase2: smembramento meccanico delle carcasse e vagliatura;
- fase3: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase4: macinazione del materiale ferroso e plastico;
- fase5: separazione frazioni magnetiche ed amagnetiche;


La linea di trattamento R3 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *TV e monitor* e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: separazione manuale del tubo catodico dalla carcassa ed asportazione componenti;
- fase2: macinazione della carcassa;
- fase3: taglio del CRT (tubo a raggio catodico);
- fase4: bonifica e recupero vetro del cono;
- fase5: bonifica e recupero vetro del pannello;
- fase6: trattamento aria polverosa in filtro (emissione E2).



La linea di trattamento R4 effettua il trattamento di apparecchiature appartenenti alla categoria *IT e Consumers electronics, apparecchi di illuminazione* (privati delle sorgenti luminose), *PED* (dispositivi elettronici portatili) e altro, e può essere suddivisa nelle seguenti fasi di processo:

- fase1: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase2: smembramento meccanico delle carcasse;
- fase3: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase4: smembramento meccanico delle carcasse;
- fase5: asportazione manuale componenti e bonifica apparecchiature;
- fase6: macinazione del materiale ferroso e plastico;
- fase7: separazione frazioni magnetiche ed amagnetiche;
- fase8: trattamento aria polverosa in filtro a maniche (emissione E1)



3. Esiti della Conferenza di Servizi (art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006)

La Conferenza di Servizi per acquisire i pareri sul progetto in questione, prevista dall'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), si è svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata, il giorno 22.06.2015 (convocazione trasmessa a mezzo PEC, con nota prot. dipart. n. 0122429/19AB del 05.06.2015 – Rapporto Istruttorio trasmesso a mezzo PEC, con nota prot. dipart. n. 0128805/19AB del 16.06.2015).

Sono stati convocati i rappresentanti dei seguenti Enti: Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente per le competenze in materia di tutela ambientale, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze in materia di monitoraggio ambientale, Azienda Sanitaria di Potenza – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana per le competenze in materia di tutela della salute pubblica, Comune di Balvano in quanto Ente interessato per territorio, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (A.S.I.) per le competenze in materia di gestione delle aree industriali. Come riportato nel verbale allegato agli atti d'ufficio i sopra citati Enti hanno reso i pareri di propria competenza:

1. Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente che ha espresso parere favorevole al progetto richiamandosi all'autorizzazione vigente rilasciata dalla stessa Provincia;
2. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), si è riservata di far pervenire il parere in forma scritta.
3. Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (A.S.I.), che ha espresso parere favorevole al progetto richiamandosi a quanto riportato nella nota n. 0002685 del 15.06.2015 (acquisita al prot. dipart. n. 0132211/19AB in data 22.06.2015) confermando la prescrizione che al rilascio della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale venga confermata la prescrizione che i reflui conferiti nella rete fognaria consortile rispettino i valori limite indicati nella tabella III Allegato 5 del D.L.vo n. 152/2006 come già contrattualmente previsto e impegnando la Ri.Plastic S.p.A., ad avvenuto rilascio di detta Autorizzazione, a sottoscrivere nuovo contratto per l'immissione dei reflui nella rete fognaria consortile con obbligo di trasmettere al consorzio le copie delle analisi periodiche effettuate sui reflui prodotti;
4. Comune di Balvano, che ha riconfermato il parere favorevole al progetto atteso che per l'impianto di che trattasi non è stato modificato rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Potenza;
5. Ditta Ri.Plastic S.p.A. che ha depositato a verbale un documento (con nota del 08.06.2015 acquisita al prot. dipart. n. 0132471/19AB in data 22.06.2015) riportante alcune note di rettifica di informazioni riportate nella documentazione già prodotta, come di seguito elencate:
 - Nella "scheda E":
 - nella tabella E1 errore sul condotto di scarico E2 "Area della sezione di uscita del condotto di scarico" cambia da 0,16 a 0,003 e sul condotto di scarico E3 "Area della sezione di uscita del condotto di scarico" cambia da 0,03 a 0,13. Si allega copia della scheda E corretta;
 - Nelle Tab. E7_1, E7_2, E7_3 e E7_4 manca il dato "rendimento medio garantito (%)" che è pari al 99%.
 - Nella "relazione tecnica":
 - pag.119 tabella 3 – punti di emissione sul primo rigo e nella 3 colonna (provenienza) è presente un errore nella dicitura "Impianto di recupero raggruppamenti R2 ed R4" la dicitura corretta è "Impianto di recupero raggruppamenti R4";
 - pag.120 tabella 4 - caratteristiche del punto di emissione E1 nel secondo rigo e nella seconda colonna (E1) è presente un errore nella dicitura "triturazione, trasporto pneumatico dei materiali da linea di trattamento raggruppamenti rifiuti R2 ed R4" la dicitura corretta è "triturazione, trasporto pneumatico dei materiali da linea di trattamento raggruppamenti rifiuti R4";
 - pag.121 Tabella 5: caratteristiche del punto di emissione E2 nella riga "sezione del camino [m²]" il valore corretto è 0,03 non 0,16;
 - pag.122 Tabella 6: caratteristiche del punto di emissione E3 nella riga "sezione del camino [m²]" il valore corretto è 0,13 non 0,03;
 - pag. 58 nell'ultimo rigo manca la seguente parte "refrigerazione che abbassa la temperatura dei CFC a 0 °C";



- si allega copia del contratto ASI sulle acque di scarico.

Successivamente con nota n. 0133257/19AB acquisita in data 23.06.2015, l'A.R.P.A.B., per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- controllo biennale delle emissioni sonore e, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei controlli, trasmissione alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed all'A.R.P.A.B., dei risultati relativi ai controlli effettuati firmati da tecnico competente in acustica;
- controllo annuale delle emissioni in atmosfera e, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei controlli, trasmissione alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed all'A.R.P.A.B., dei risultati relativi ai controlli effettuati firmati da tecnico competente.

Con nota n. 20150088101 del 27.06.2015 (acquisita al prot. dipart. n. 0136334/19AB in data 29.06.2015), l'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ha espresso parere favorevole, ponendo come obbligo al Legale Rappresentante dell'installazione l'osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. n. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In merito alle osservazioni contenute nei pareri resi dagli Enti convocati, si riportano di seguito le valutazioni dell'Ufficio Compatibilità Ambientale:

1. relativamente a quanto dichiarato dalla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente si ritiene opportuno prendere in considerazione le prescrizioni delle autorizzazioni vigenti per la formulazione delle prescrizioni di cui al *paragrafo 4- Prescrizioni, Monitoraggio e limiti*;
2. con riferimento a quanto dichiarato dall'A.R.P.A.B. si condividono le prescrizioni proposte che sono riportate ai punti 4.8.85 e 4.6.61;
3. secondo quanto dichiarato dall'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana si condivide la prescrizione proposta che è riportata al punto 4.1.4;
4. in merito a quanto dichiarato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale (A.S.I.), si condivide la prescrizione proposta che è riportata al punto 4.7.70;
5. relativamente a quanto dichiarato dalla Ditta Ri.Plastic S.p.A. si accolgono le informazioni presentate che si integrano alla documentazione tecnica già prodotta.



4. Prescrizioni, monitoraggio e limiti

Nell'esercizio dell'installazione devono essere soddisfatti i requisiti tecnici descritti nell'istanza presentata, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Ogni modifica del ciclo produttivo deve essere preventivamente comunicata alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, secondo le procedure di cui all'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006. Nelle eventuali modifiche dell'installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo di risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi, comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera.

Si evidenzia che le prescrizioni attualmente impartite potranno essere aggiornate in sede di eventuale riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.L.vo n. 152/2006, ed anche sulla base delle comunicazioni della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente e dell'A.R.P.A.B. in merito ai controlli effettuati.

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'A.I.A., il gestore deve darne comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente autorizzazione, il gestore dell'installazione deve applicare le disposizioni del D.L.vo n. 152/2006.

4.1 Requisiti tecnici dell'installazione

1. Gestire i rifiuti classificabili come R.A.E.E. nel rispetto di quanto riportato nel D.L.vo 49/2014 e D.L.vo 151/2005 per gli articoli non abrogati dal D.L.vo 49/2014;
2. l'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro; la barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
 - trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
 - identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento;
3. in fase di esercizio dell'impianto dovranno essere osservate tutte le "Misure di Mitigazione ed attenuazione" necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche dei luoghi circostanti;
4. è fatto obbligo al Gestore dell'installazione di adempiere a quanto disposto dal D.L.vo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. l'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei R.A.E.E., realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 (e s.m.i.), di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - settore di messa in sicurezza;
 - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - settore di frantumazione delle carcasse;
 - settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento;
6. l'installazione deve essere dotata di:
 - bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;



- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio dei rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT (policlorobifenili e policlorotrifenili) e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
7. i settori di conferimento e di stoccaggio dei R.A.E.E. dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
 8. l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
 9. il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate; nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 10. gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (e s.m.i.), recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
 11. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
 12. l'impianto deve essere mantenuto completamente recintato con rete metallica alta almeno 2 metri e l'accesso principale, presidiato da cancello, deve essere mantenuto chiuso nei periodi di inattività e in caso d'assenza del personale addetto.

4.2 Modalità di gestione dei R.A.E.E. negli impianti di trattamento

Gestione dei rifiuti in ingresso

13. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
14. devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato I del D.L.vo 49/2014, durante le fasi di stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
15. devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitate le operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
16. deve essere verificata l'accettabilità dei rifiuti all'impianto prima della presa in carico mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
17. i materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;



18. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'installazione deve comunicarlo entro e non oltre 24 ore, trasmettendo in copia il formulario di identificazione alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B.;
19. i quantitativi massimi di rifiuti pericolosi e non pericolosi ricevibili dall'installazione in oggetto sono riportati nella tabella seguente (tabella 2):

PERICOLOSI	20.000
NON PERICOLOSI	20.000

Tabella 2: tipologia e quantità di rifiuti autorizzati al trattamento

20. l'installazione è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di messa in riserva (R13) di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo pari a 4000 ton/anno (2000 ton/anno di rifiuti non pericolosi e 2000 ton/anno di rifiuti pericolosi) che rientrano nell'ambito dei 40000 ton/anno già autorizzati. Le categorie di rifiuti che possono essere sottoposti a trattamento sono le seguenti (tabella 3):

codici C.E.R.	DESCRIZIONE
09.01	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09.01.10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01* - 16.06.02* - 16.06.03*
09.01.12	Macchine fotografiche diverse di quelle di cui alla voce 09.01.11*
16.02	SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di quelle di cui alla voce 16.02.09*
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09* e 16.02.12*
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09*
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
17.06	MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (limitatamente ai pannelli fonoassorbenti o isolanti derivanti da scarti di produzione o di coperture dei tetti, tamponamenti, divisori e imballi composti generalmente da laminati metallici e non, con interposto uno strato dello spessore di qualche centimetro di schiume isolanti espanse)
17.06.04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03* (limitatamente ai pannelli fonoassorbenti o isolanti derivanti da scarti di produzione o di coperture dei tetti, tamponamenti, divisori e imballi composti generalmente da laminati metallici e non, con interposto uno strato dello spessore di qualche centimetro di schiume isolanti espanse)
20.01	FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21*, 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.25

Tabella 3: Codici C.E.R. ricevibili autorizzati al trattamento



21. relativamente alle categorie di rifiuti che possono essere conferiti in ingresso dall'installazione, vengono elencati di seguito (tabella 4) i rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati per la messa in riserva (R13):

codici C.E.R.	DESCRIZIONE	QUANTITATIVE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	2000 ton/anno
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)	
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori	
19.12.02	Metalli ferrosi	
20.01.34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33	
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	2000 ton/anno
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	
16.02.12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	
16.06.01*	Batterie al piombo	
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio	
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio	
16.06.06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	

Tabella 4: Codici C.E.R. ricevibili autorizzati all'operazione messa in riserva R13

22. relativamente ai rifiuti identificati con i codici C.E.R. 16.02.11* e 20.01.23* dovranno essere osservate tutte le prescrizioni tecniche previste dal D.M. del 20 settembre 2002;

Messa in sicurezza dei R.A.E.E.

23. Preventivamente deve essere effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E. tramite la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
- condensatori contenenti bifenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 209 (e s.m.i.);
 - componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
 - pile;
 - circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;
 - cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
 - plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
 - rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
 - tubi catodici;
 - colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
 - sorgenti luminose a scarica;
 - schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
 - cavi elettrici esterni;
 - componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella Direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;



- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume);
- 24. le sostanze e i componenti elencati devono essere eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 25. i seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
 - tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
 - apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata; i gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549 (e s.m.i.), recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
 - sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori;
- 26. il gestore deve trasmettere annualmente entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B., una relazione nella quale sono indicati:
 - quantità e tipologie dei rifiuti recuperati (suddivisi per codici C.E.R.);
 - quantità e tipologie di rifiuti smaltiti (suddivisi per codici C.E.R.);
 - il raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa di settore.

4.3 Gestione dei rifiuti prodotti

- 27. I rifiuti prodotti devono essere prioritariamente inviati a recupero ovvero gestiti secondo le indicazioni di cui alla Parte IV - Titolo I del D.L.vo n. 152/2006; in particolare il deposito temporaneo degli stessi deve essere effettuato in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 183 comma bb) del citato D.L.vo; nell'avvalersi del deposito temporaneo, il gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:
 - è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
 - al fine di una corretta gestione interna dei rifiuti, il gestore deve dotarsi del registro di carico e scarico previsto ai sensi dell'art. 190 del D.L.vo n. 152/2006, sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso Decreto; le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.L.vo n. 152/2006, dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Ente di Controllo che ne faccia richiesta;
- 28. il gestore dovrà effettuare almeno annualmente la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (CER) e, comunque, ogni qualvolta che intervengono modifiche al processo di produzione e/o alle materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione all'elenco dei rifiuti prodotti, sulla base di quanto risultante nel MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), dovrà essere comunicata alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B.;
- 29. qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B.;
- 30. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 31. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;



32. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento;
33. i contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata;
34. se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione;
35. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
36. lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549 (e s.m.i.), recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
37. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 (e s.m.i.), e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996 n. 392 (e s.m.i.);
38. lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
39. la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
40. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
41. il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
42. devono essere identificate e ben distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti destinati al recupero e allo smaltimento;
43. nelle aree di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

4.4 Prescrizioni in materia di controllo radiometrico

44. Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti; bisogna dare atto dell'effettuazione di tale verifica sui formulari (terza e quarta copia) di ogni conferimento dei rifiuti;
45. i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'installazione devono essere sottoposti a controllo radiometrico. Qualora durante l'attività di sorveglianza radiometrica (effettuata sulle materie prime conferite presso l'installazione) dovessero essere ritrovate sorgenti radiometriche dismesse o si dovessero rilevare anomalie radiometriche, il gestore deve darne immediata comunicazione, tramite FAX e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), oltre all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed alle Forze di Pubblica Sicurezza, anche ai Vigili del Fuoco, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B. ed alla Prefettura di Potenza;




4.5 Obiettivi minimi di recupero

46. Il gestore deve dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all'allegato V del D.L.vo 49/2014, secondo la tempistica ivi indicata.

4.6 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

47. I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nel **Quadro delle emissioni** (Appendice 2 del presente documento);
48. l'eventuale aumento della concentrazione dell'inquinante fino al limite autorizzato deve essere tale da non superare il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione indicata nel **Quadro delle emissioni** (Appendice 2 del presente documento) per la portata dei fumi;
49. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte V del D.L.vo 152/2006 nonché del D.M. 25.08.2000;
50. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
51. predisporre che l'ubicazione e la quota degli scarichi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del loro flusso allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
52. l'impianto deve essere esercito secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
53. la triturazione delle schiume poliuretaniche isolanti contenute nelle apparecchiature fuori uso deve avvenire in maniera controllata;
54. il contenuto residuo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico nelle schiume poliuretaniche degassificate dopo il trattamento di recupero deve essere inferiore o uguale allo 0,5% in peso delle stesse schiume.
55. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel **Quadro delle emissioni** (Appendice 2 del presente documento); tali limiti rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati;
56. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto dell'impianto stesso. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
57. i valori limite di emissione, espressi in concentrazione, si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dai punti di vista tecnico e dell'esercizio;
58. qualora il gestore accerti che a seguito di malfunzionamenti o avarie si verifichi il superamento dei valori limite di emissione riportati nel **Quadro delle emissioni** (Appendice 2 del presente documento), deve informare la Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente e l'A.R.P.A.B. entro le otto ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica prevista;
59. annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
60. il gestore deve far pervenire con almeno quindici giorni di anticipo alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente e all'A.R.P.A.B. la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera;
61. entro i trenta giorni successivi alla data di effettuazione degli autocontrolli, il gestore deve trasmettere a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B. ed all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai controlli effettuati;



Controllo delle emissioni convogliate dei camini E1,E2 e E4

62. I controlli analitici delle emissioni siglate E1, E2 ed E4, devono essere effettuati a cura del gestore con una periodicità pari a sei mesi, durante le più gravose condizioni di esercizio dell'impianto, per la determinazione dei parametri riportati nel **Quadro delle emissioni** (*Appendice2 del presente documento*).

Controllo delle emissioni convogliate del camino E3

63. L'emissione siglata E3 deve essere monitorata in continuo per quanto riguarda la determinazione delle concentrazioni delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico: clorofluorocarburi (di cui alla tabella A, gruppo I, allegata alla legge 28/12/1993 n. 549 (e s.m.i.), nonché allegato I, gruppo I e II del regolamento CE n. 2037/2000), idroclorofluorocarburi (di cui alla tabella B, gruppo I, allegata alla legge 28/12/1993 n. 549, nonché allegato I, gruppo VII, del regolamento CE 2037/2000); con cadenza giornaliera per gli altri inquinanti (polveri e Pentano);
64. per l'emissione siglata E3, trasmettere mensilmente, su tabella all'uopo predisposta, alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, all'A.R.P.A.B., i valori di concentrazione medi, orari e giornalieri, delle sostanze lesive dell'ozono ed i valori giornalieri degli altri inquinanti (polveri e pentano).

Gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti

65. Le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento devono essere effettuate con frequenza tale da garantire la corretta efficienza di abbattimento;
66. ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su apposito registro, riportando motivo, data ed ora dell'evento e data ed ora del ripristino, durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente e dell'A.R.P.A.B. per il controllo;
67. le operazioni di smaltimento e di manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere effettuate con frequenza tale da garantire la corretta efficienza di abbattimento, nonché il rispetto dei limiti di emissione riportati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4.7 Prescrizioni relative agli scarichi idrici

68. Devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
69. le acque di prima pioggia devono essere scaricate a conclusione dell'evento meteorico. In particolare devono decantare nell'opportuna vasca per almeno 12 ore e devono essere inviate al disoleatore prima di 48 ore dalla conclusione dell'evento meteorico;
70. i limiti di concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque di scarico convogliate nella fognatura consortile sono quelli previsti dalla Tab.3 – scarichi in reti fognarie – dell'Allegato 5 alla Parte III del D.L.vo 152/2006;
71. in caso di guasto o fermo tecnico degli impianti di pretrattamento che possa comportare scarichi oltre i citati limiti tabellari, il relativo scarico deve cessare e bisogna comunicare l'accaduto agli Enti di controllo ed al consorzio ASI;
72. la società deve effettuare controlli analitici degli scarichi almeno semestralmente e devono essere inviate al consorzio ASI;
73. è vietata, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.L.vo n. 152/2006, la diluizione dello scarico con acque prelevate allo scopo per rientrare nei limiti di accettabilità;
74. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di depurazione dei reflui al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
75. i residui derivanti dalla periodica pulizia ed i fanghi di depurazione devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;



76. nel caso in cui si rendessero necessarie operazioni di disinfezione, pulizia, lavaggio, bonifica dei mezzi conferenti i rifiuti o dei contenitori collocati presso il centro, le acque di risulta da tali operazioni devono essere convogliate ad idoneo impianto di depurazione regolarmente autorizzato;
77. i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sullo scarico devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità;
78. è fatto obbligo al gestore di:
- non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;
 - eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
 - comunicare tempestivamente alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B., anomalie interne all'impianto che diano luogo o possano dar luogo a scarichi o imbrattamenti del suolo;
79. il sistema di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche deve essere mantenuto in perfetta efficienza ed integrità al fine di evitare sversamenti, anche accidentali, di sostanze inquinanti nei ricettori naturali;
80. deve essere consentito al personale della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B. di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 dell'art. 101 del D.L.vo n. 152/2006.

4.8 Prescrizioni relative alle emissioni sonore

81. In assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per le zone di tipo B, ossia 70 dB(A) in fascia diurna e 70 dB(A) in fascia notturna; in caso di superamento di detti limiti la Società dovrà intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
82. il gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale sia in corrispondenza di eventuali ricettori. Il monitoraggio deve essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 31.01.2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite di cui al precedente punto 4.8.81. Le misure e le successive elaborazioni devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento ed analisi. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei, nonché presso eventuali postazioni ove si presentino criticità acustiche;
83. le misure devono essere effettuate con periodicità biennale e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche;
84. il gestore deve far pervenire, a mezzo PEC, con almeno quindici giorni di anticipo all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore;
85. entro i trenta giorni successivi alla data di effettuazione dei controlli periodici, il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed all'A.R.P.A.B., i risultati relativi ai controlli effettuati firmati da tecnico competente in acustica.

4.9 Prescrizioni relative all'uso dell'energia

86. Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia, monitorando i consumi.

4.10 Monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee

87. A far data dall'inizio di validità della presente A.I.A., il Gestore deve effettuare un monitoraggio dello stato delle acque sotterranee ogni cinque anni, ed uno del suolo ogni dieci anni; le modalità di monitoraggio dovranno essere concordate con A.R.P.A.B.



4.11 Prescrizioni relative alle emissioni al suolo

88. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito, mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni al suolo.

4.12 Piano di monitoraggio e controllo

89. Il gestore dovrà effettuare i monitoraggi secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'*Appendice 2* del presente documento. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.L.vo n. 152/2006, il gestore deve trasmettere con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un report relativo all'anno precedente riportante la descrizione delle attività di monitoraggio, effettuate ai sensi di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo aziendale, e dei relativi risultati, con una verifica di conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzatorio. Tali dati devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano, a mezzo PEC;
90. ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.L.vo n. 152/2006 l'A.R.P.A.B. effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3 del citato Decreto, con frequenza almeno annuale con le seguenti modalità:
verifica del rispetto delle condizioni dell'A.I.A.; verifica della regolarità dei controlli a carico del gestore, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché del rispetto dei valori limite di emissione; verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
91. gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte del gestore e dell'A.R.P.A.B., laddove non diversamente indicato nel presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio (Allegato II al D.M. 31.01.2005);
92. per il dettaglio dei singoli parametri da monitorare, della frequenza di monitoraggio, della modalità di registrazione, controllo e reporting, etc., le tabelle delle voci soggette a controllo vengono riportate in *Appendice 2* del presente documento.

4.13 Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali

93. Il gestore deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali;
94. il gestore deve assicurare che l'installazione sia condotta da personale adeguatamente preparato e che tutti i lavoratori siano opportunamente informati e formati in merito a:
- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio dell'installazione;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio dell'installazione in condizioni anomale o di emergenza azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza;
95. tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati;
96. gli interventi di manutenzione programmata sull'installazione dovranno essere comunicati alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B., con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo PEC, descrivendone la natura ed indicando le eventuali variazioni nel funzionamento dell'installazione;
97. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, il gestore deve essere in grado di sopperire alle carenze di impianto conseguente ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali;
98. dovranno essere tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax o P.E.C., alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., al Comune di Balvano ed all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana i guasti ed i malfunzionamenti



dell'installazione, indicando le modalità e le tempistiche previste per il ripristino delle normali condizioni operative;

99. il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali; a tal fine il gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti;
100. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.

4.14 Sospensione attività e gestione di fine vita dell'installazione

101. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo a mezzo PEC o a mezzo fax alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e all' A.R.P.A.B. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti alla Ditta, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale;
102. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuarne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r o P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano;
103. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
104. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
- lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento dei contenuti;
 - a rimuovere tutti i rifiuti recuperandoli o smaltendoli ai sensi della vigente normativa sui rifiuti;
105. secondo quanto disposto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. b) del D.L.vo n. 152/2006 al momento della cessazione definitiva delle attività, è fatto obbligo al Gestore di valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti utilizzate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
106. atteso che dagli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13/11/2014 risulta che non è tenuta a redigere la relazione di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.L.vo n. 152/2006 la Ditta deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. e) del D.L.vo n. 152/2006, al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate;
107. prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore deve comunicare alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all'A.R.P.A.B., alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Balvano un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
108. sino alla validazione del termine dei lavori di dismissione l'installazione resta sottoposta alle norme di cui all'art. 29-sexies del D.L.vo n. 152/2006 e pertanto la presente A.I.A. dovrà essere riesaminata nei termini di legge.



5. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

Ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, art. 29-quater, comma 11, il provvedimento di cui il presente Rapporto Istruttorio costituisce parte integrante sostituisce:

- l'autorizzazione provinciale n. 3307 del 28.12.2012, ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05;
- l'autorizzazione provinciale n.15729 del 02.05.2013 ai sensi dell'art.208 del D.L.vo 152/06 – L.R. 6/01 art. 31 – D.L.vo 151/05 (che modifica la D.D. n. 3307 del 28.12.2012 nelle sole parti riguardanti l'attività di messa in riserva di nuovi rifiuti e nella disposizione delle nuove aree dedicate allo stoccaggio degli stessi);
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06, contenuta nella D.G.R. n. 1885 del 19.12.2011.

Il collaboratore esterno

Dott. Ivan Rossino


Il responsabile P.O.C.

Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali
(responsabile del procedimento)

dott.ssa Filomena Pesce

Visto: il Dirigente dell'Ufficio

Salvatore Lambiase



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
TRASPORTI

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

APPENDICE 1 – *Elenco degli elaborati di progetto*



Appendice 1 – Elenco degli elaborati di progetto

1. Documentazione tecnica allegata all'istanza con nota del 05.09.2014 acquisita il 05.09.2014 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0138000/19AB, nello specifico contenente i seguenti documenti:
 - relazione tecnica;
 - tavola 1 – inquadramento territoriale;
 - tavola 2 – azionamento PRG;
 - tavola 3 – reti infrastrutturale dell'area industriale;
 - tavola 4 e 4.1 – planimetria impianti con aree di stoccaggio e punti di emissione;
 - tavola 5 – rete acque meteoriche impianti di trattamento R2 e R3;
 - tavola 6 – impianto di prima pioggia impianto di trattamento R2 e R3;
 - tavola 7 – rete acque meteoriche impianti di trattamento R1 e R4;
 - tavola 8 – impianto di prima pioggia impianto di trattamento R2 e R3;
 - tavola 9 – schema di flusso impianto di trattamento R1;
 - tavola 10 – schema di flusso impianto di trattamento R4;
 - tavola 11 – schema di flusso impianto di trattamento R2;
 - tavola 12 – schema di flusso impianto di trattamento R3;
 - tavola 13 – planimetria sorgenti sonore;
 - scheda A – identificazione dell'impianto;
 - scheda B – precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme di riferimento;
 - scheda C – materie prime ausiliare utilizzate;
 - scheda D – capacità produttiva;
 - scheda E – emissioni in atmosfera;
 - scheda F – risorsa idrica;
 - scheda G – emissioni idriche;
 - scheda H emissioni sonore;
 - scheda I – rifiuti;
 - scheda L – energia;
 - sintesi non tecnica;
 - Linee guida recanti i criteri per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili ex. art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 372/99, Sezione relativa agli impianti di trattamento R.A.E.E.
 - Relazione redatta da gruppo di lavoro multidisciplinare (A.R.P.A.V., C.d.C. R.A.E.E., Stazione Sperimentale Vetro, Unione Province Venete, Regione Veneto). Trattamento stazione del vetro CRT. Requisiti tecnici per scopi specifici. Agosto 2011.
 - Relazione tecnica redatta da consulente esterno di Ri.Plastic S.p.A. – riciclaggio di vetri provenienti dalla bonifica dei R.A.E.E. Aspetti tecnici, ambientali ed economici. Luglio 2014.
2. Documentazione tecnica integrativa pervenuta con nota del 14.05.2015 acquisita il 14.05.2015 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0108687/19AB, nello specifico contenente i seguenti documenti:
 - relazione tecnica integrativa;
 - tavola 4 – planimetria generale aree di stoccaggio;
 - tavola 4.2 – planimetria generale punti di emissione e macchinari;
 - tavola 7 – rete acque meteoriche linee di trattamento;
 - scheda A;
 - scheda B;
 - scheda E;
 - scheda G;
 - scheda I;
 - determina n. 3307 del 28.01.2012;
 - determina n. 15729 del 02.05.2013;
 - certificato ISO 14001:2004;
 - schema a blocchi raggruppamento R1;
 - schema a blocchi raggruppamento R2;
 - schema a blocchi raggruppamento R3;
 - schema a blocchi raggruppamento R4;
 - MUD 2014;
 - verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
TRASPORTI

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA


APPENDICE 2 – *Quadro delle emissioni*



Appendice 2 – Quadro delle emissioni

Punto di emissione	Caratteristiche tecniche dell'impianto			Inquinanti	Valori limite da rispettare		Note
	Portata Nmc/h	Altezza mt	Diametro mt		Concentrazione mg/Nmc	Flusso di massa g/h (Qm)	
E1	60000	14	0,95	Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
E2	9000	13	0,45	Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
				Pb	4		Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe III, tabella B*
				Cd	0,16		Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe I, tabella B*
				Hg	0,16		Valore Parte V del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte II, classe I, tabella B*
				Zn	7		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005
E3	1700	14	0,2	CFC		25	Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
				Polveri	5		Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
				Pentano	100		Valori stabiliti dal D.M. 20/09/2002
E4	24500	14	0,8	Polveri	10		Valore stabilito dal C.R.I.A. ed approvato con D.G.R. n. 1504/2005

* valori decurtati del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con la D.G.R. n. 3340/1999



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
TRASPORTI

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

APPENDICE 3 – *Elenco dei rifiuti ricevibili dall'installazione*



Appendice 3 – Elenco dei codici C.E.R. ricevibili autorizzati al trattamento

codici C.E.R.	DESCRIZIONE
09.01	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09.01.10	Macchine fotografiche monouso senza batterie
09.01.11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16.06.01* – 16.06.02* – 16.06.03*
09.01.12	Macchine fotografiche diverse di quelle di cui alla voce 09.01.11*
16.02	SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
16.02.10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di quelle di cui alla voce 16.02.09*
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09* e 16.02.12*
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09*
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
17.06	MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (limitatamente ai pannelli fonoassorbenti o isolanti derivanti da scarti di produzione o di coperture dei tetti, tamponamenti, divisori e imballi composti generalmente da laminati metallici e non, con interposto uno strato dello spessore di qualche centimetro di schiume isolanti espanse)
17.06.04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03* (limitatamente ai pannelli fonoassorbenti o isolanti derivanti da scarti di produzione o di coperture dei tetti, tamponamenti, divisori e imballi composti generalmente da laminati metallici e non, con interposto uno strato dello spessore di qualche centimetro di schiume isolanti espanse)
20.01	FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21*, 20.01.23*, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.25

**Appendice 3 – Elenco dei codici C.E.R. ricevibili autorizzati all'operazione messa in riserva R13**

codice C.E.R.	DESCRIZIONE	QUANTITATIVE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17	2000 ton/anno
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16.06.03)	
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori	
19.12.02	Metalli ferrosi	
20.01.34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33	
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	2000 ton/anno
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	
16.02.12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	
16.06.01*	Batterie al piombo	
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio	
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio	
16.06.06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
TRASPORTI

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

APPENDICE 4 – *Piano di monitoraggio e controllo*



Materie prima in ingresso						REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.		
Codici C.E.R. autorizzati	t/a	Determinazione strumentale	Ingresso dell'installazione	-	Ad ogni carico	Annuale	Cartacea	Annuale

Rifiuti in uscita						REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.		
Codici C.E.R.	t/a	Determinazione strumentale	Uscita dell'installazione	-	Ad ogni scarico	Annuale	Cartacea	Annuale

Recupero di materia						REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.		
Identificazione della materia recuperata	t/a	Determinazione strumentale	Pesa in uscita	-	Annuale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale



Risorse energetiche – combustibili							REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.			
Metano	m ³ /a	Determinazione strumentale	Trattamento R1 (combustore)	-	Annuale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Metano	m ³ /a	Determinazione strumentale	Uffici	-	Annuale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Energia elettrica	kWh/t	Determinazione strumentale	Contatore	-	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale

Risorse Idriche							REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.			
Quantità di acqua prelevata da pozzo	m ³	Determinazione strumentale	Contatore	-	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di acqua prelevata da acquedotto per usi industriali	m ³	Determinazione strumentale	Contatore	-	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Analisi scarico acque di prima pioggia	-	Analisi chimica	Punti di scarico	-	Annuale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale



Emissioni in atmosfera – inquinanti monitorati												
Parametro	Unità di misura	Camini					Metodologia	Modalità di controllo/frequenza		Registrazione	REPORT	
		E1	E2	E3	E4	E5		Gestore	A.R.P.A.B.		Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
CFC	g/h			X			UNI EN 13649:2002	Continuo	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Pentano	mg/Nmc			X			UNI EN 13649:2002	Giornaliera	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Cadmio	mg/Nmc		X				UNI EN 14385:2004	Semestrale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Mercurio	mg/Nmc		X				UNI EN 13211:2003	Semestrale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Piombo	mg/Nmc		X				UNI EN 14385:2004	Semestrale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Zinco e composti	mg/Nmc		X				UNI EN 14385:2004	Semestrale	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Polveri	mg/Nmc	X	X	X	X		UNI EN 13284-1:2003	Giornaliera per E3 e semestrale E1, E2 ed E4	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E
TRASPORTI

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

Scarichi Idrici - inquinanti monitorati												
Parametro	Unità di misura	Scarichi					Metodologia	Modalità di controllo/frequenza		Registrazione	Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
		S1	S2	S3	S4	S5		Gestore	A.R.P.A.B.			
Volume d'acqua	m ³ /anno	x		x	x		Misurato al contatore	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
pH	pH	x	x	x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 2060 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Solidi sospesi totali	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 2090B Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
BOD ₅	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 5120 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
COD	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 5130 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Cadmio (Cd) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Cromo (Cr) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7000B 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Nichel (Ni) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Piombo (Pb) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Rame (Cu) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7000B 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Nichel	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Zinco (Zn) e composti	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Solfati	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Fosforo totale	mg/l	x		x	x	x	EPA 7010 2007	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Cloruri	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 4020 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 4020 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Azoto nitroso (come N)	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 4020 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Azoto nitrico (come N)	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 4030 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Idrocarburi totali	mg/l	x		x	x	x	APAT-CNR IRSA Met. 4020 Man. 29/2003	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Tensioattivi totali	mg/l	x		x	x	x	MAI 84 REV 0 DEL 30.01.2005	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale



Emissioni sonore							REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.			
Livelli sonori	dB(A)	Determinazione strumentale	Interno ed esterno all'installazione	DPCM del 01/03/1991 DPCM del 14/11/1997	Biennale	Biennale	Elettronica e/o cartacea	Biennale	Biennale
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	Controllo	Punti di emissione	-	Biennale	Biennale	Elettronica e/o cartacea	Biennale	Biennale
Valutazione di impatto acustico	dB(A)	Determinazione strumentale	Interno ed esterno all'installazione	DPCM del 01/03/1991 DPCM del 14/11/1997	Biennale	Biennale	Elettronica e/o cartacea	Biennale	Biennale

Radiazioni - controllo radiometrico							REPORT		
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
					Gestore	A.R.P.A.B.			
Livelli radiometrici	Becquerel (Bq)	Determinazione strumentale	Interno dell'installazione Linee di trattamento R1-R2-R3-R4	Direttiva 96/29/EURATOM	Ad ogni carico	Ad ogni carico	Apposizione timbro su FIR con esito del controllo. Registrazione cartacea delle anomalie	Annuale	Annuale



Controlli sui punti critici									
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	REPORT	
					Gestore	A.R.P.A.B.		Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
Funzionamento organi mobili	-	Visivo	Processo trattamento raggruppamenti RAEE	-	Giornaliero	-	Cartacea	Annuale	-
Funzionamento ventilatori filtri	-	Visivo	Processo trattamento raggruppamenti RAEE	-	Giornaliero	-	Cartacea	Annuale	-
Manutenzione programmata impianti	-	Visivo	Processo trattamento raggruppamenti RAEE	-	Giornaliero	-	Cartacea	Annuale	-
Integrità componenti e apparecchiature	-	Visivo	Processo trattamento raggruppamenti RAEE	-	Giornaliero	-	Cartacea	Annuale	-
Funzionamento ventilatori	-	Visivo	Sistema di abbattimento emissioni gassose raggruppamento R1	-	Giornaliero	-	Cartacea	Annuale	-
Efficienza abbattimento	-	Analitico	Processo trattamento raggruppamenti RAEE	-	Annuale	-	Cartacea	Annuale	-
Caratteristiche qualitative	-	Analitico	Sistema di raccolta acque meteoriche	-	Annuale	-	Cartacea	Annuale	-



Monitoraggio e controllo rifiuti									
PARAMETRO	Unità di Misura	METODO DI MISURA	PUNTO DI MISURA	METODICA	FREQUENZA DEL CONTROLLO		REGISTRAZIONE	REPORT	
					Gestore	A.R.P.A.B.		Gestore (trasmissione)	A.R.P.A.B. (valutazione dei dati)
Stato di conservazione delle aree di conferimento e di messa in riserva dei rifiuti in ingresso	-	Determinazione visiva	Aree di stoccaggio	-	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	-	Determinazione visiva	Aree di stoccaggio	etichettatura	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento	-	Determinazione visiva	Aree di stoccaggio	-	Mensile	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Rifiuti in ingresso allo stabilimento (carico)	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Ad ogni carico	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Rifiuti in uscita dallo stabilimento (scarico)	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Ad ogni scarico	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti prodotti	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Giornaliera	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti di apparecchiature elettroniche con CFC lavorate	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Giornaliera	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti ottenuti da trattamento di apparecchiature elettroniche con CFC lavorate	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Giornaliera	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti di apparecchiature elettroniche senza CFC lavorate	t/a	Determinazione strumentale	Aree di stoccaggio	pesa	Giornaliera	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Integrità pavimentazione	-	Determinazione visiva	Esterno all'installazione	Visiva	Mensile	-	Elettronica e/o cartacea	Annuale	Annuale
Stato dei pozzetti ciechi di raccolta	-	Determinazione visiva	Esterno all'installazione	visiva	Mensile	-	Elettronica e/o cartacea	Annuale	-

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Nol

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

10/07/2015

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

PER S. S.

10 LUG. 2015

Postmark

IL FUNZIONARIO

